



Statuto

*Associazione non riconosciuta costituita per
la pratica e la promozione di attività sportive
dilettantistiche*



A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004

OGGETTO SOCIALE

Art. 1

È costituita l'associazione sportiva a carattere dilettantistico "**Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA MALERINA 2004**" di seguito denominata **Polisportiva**.

L'associazione, ai sensi dell'art 8 del DL 36/2021, **non ha scopo di lucro** e persegue i propri fini sociali attraverso:

- la promozione e l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- la formazione, la didattica, l'assistenza e la preparazione all'attività sportiva dilettantistica degli atleti con le finalità e con l'osservanza delle direttive e delle norme emanate dal CONI, dalle sue FEDERAZIONI (di seguito denominate FSN), dagli Enti di Promozione Sportiva (di seguito denominate EPS) e dalle Discipline Sportive Associate (di seguito denominate DSA); la Polisportiva opera in via principale nel settore del pattinaggio artistico a rotelle, ma è pronta a cogliere i nuovi interessi sportivi dei propri associati;
- l'avviamento allo sport, la promozione e gestione di corsi specifici, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche, a tornei e stage;
- ogni altra attività diversa da quelle sportive da realizzarsi in modo secondario e strumentale a titolo di autofinanziamento della principale attività istituzionale, compresa la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, improntata alla massima valorizzazione degli stessi per garantire l'accesso alla pratica sportiva ad un sempre maggiore numero di soggetti, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo affiliante.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. L'associazione potrà, con il solo ed esclusivo fine di agevolare il raggiungimento dello scopo associativo ovvero di rendere possibile la più ampia diffusione dello sport dilettantistico alla più vasta pluralità di soggetti, con particolare attenzione all'infanzia ed ai soggetti meno abbienti, compiere attività di carattere commerciale ovvero operare raccolte fondi tra associati e no. Tali attività rivestono il solo ed esclusivo fine di rendere possibile l'autofinanziamento delle attività istituzionali. L'attività sportiva potrà essere integrata da iniziative e manifestazioni a carattere sociale con il coinvolgimento dei propri associati. L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi in propria gestione.

L'associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

Art. 2

La Polisportiva ha la propria sede legale in Maleo - via Dante nr° 23, mentre la sede operativa dove si svolgono le attività sportive è presso la Tensostruttura di via Papa Giovanni XXIII, sempre a Maleo 2. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 3

I colori sociali sono il Giallo – Blu

Art. 3 bis

La Polisportiva destinerà eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del proprio patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto situazione che si verifica quando:

- a) si corrispondono a chi riveste cariche sociali compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze;
- b) si corrispondono a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;



A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il già menzionato limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle finanze.

Art. 4

La Polisportiva ha durata illimitata e può essere sciolta su delibera dell'Assemblea straordinaria ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. In caso di scioglimento, liquidazione o similari i beni della Polisportiva verranno devoluti, in ottemperanza alle norme tempo per tempo vigenti ed in conformità all'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio a strutture e/o Associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle del presente statuto. I beni della Polisportiva, in ogni caso, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, a soci ed associati, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 5

Nel caso in cui la Polisportiva operasse in più settori di attività il suo ordinamento interno potrà, ma non è obbligatorio, essere suddiviso in sezioni autonome con un proprio Consiglio di Sezione, che periodicamente riferirà al Consiglio della Polisportiva circa i problemi ed i programmi della sezione; in caso contrario, ossia in caso di esercizio di un'unica attività sportiva, non sarà necessario creare alcuna sezione autonoma. Ogni sezione potrà essere regolamentata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza del Consiglio direttivo della Polisportiva. Ogni sezione ha diritto di candidare un proprio rappresentante per il Consiglio direttivo della Polisportiva.

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori-benemeriti, soci ordinari e soci sostenitori.

Possono essere soci tanto le persone fisiche che altre associazioni, qualora queste ultime dimostrino di avere finalità istituzionali analoghe a quelle del presente statuto. L'adesione alla Polisportiva comporta per l'associato il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, I minori non hanno diritto di voto e saranno rappresentati nelle assemblee dal proprio tutore legale, o da chi ne esercita la patria potestà; l'associato minorenni avrà diritto di parola ma non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare in quanto non avente diritto di voto. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore, ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.

Art. 7

I soci fondatori-benemeriti sono coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione della Polisportiva e contribuiscono tuttora alla sua organizzazione e sviluppo.

Art. 8

Sono soci ordinari coloro che abbiano domandato di fare parte dell'associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività fra quelle previste nell'ambito della Polisportiva e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.

Gli stessi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale (quota sociale) a fondo perduto fissato di anno in anno dal Consiglio della Polisportiva. Sono, invece, soci sostenitori tutti coloro che, pur non svolgendo alcuna attività tra quelle in capo alla Polisportiva, desiderino comunque farne parte; anch'essi sono tenuti al pagamento del contributo annuale a fondo perduto. I soci benemeriti, ordinari e sostenitori sono riportati nell'apposito libro soci e costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva.

Art. 9

L'ammissione a socio viene ratificata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione dovrà essere rinnovata anno per anno parimenti all'inizio della nuova stagione sportiva.



A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004

Art. 10

In caso di mancato rinnovo e/o tardivo versamento della relativa quota sociale entro la data di scadenza fissata, il socio potrà essere escluso dall'associazione alla Polisportiva; la decisione spetterà al primo consiglio direttivo utile, che dovrà appurare le motivazioni del ritardo prima di ratificare l'esclusione o confermarne l'associazione.

Art. 11

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

La qualifica a socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle FSN, EPS e DSA ai quali la Polisportiva aderisce o vorrà aderire.

Art. 12

Il socio che commetta entro e fuori dalla Polisportiva, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire escluso dalla Polisportiva con decisione del consiglio direttivo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- i Consiglieri

Art. 14

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e ad essa devono essere invitati tutti i soci in regola col versamento della quota sociale. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'assemblea è composta dalla totalità dei soci, è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente; l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione obbligatoria del rendiconto economico e finanziario predisposto dal consiglio direttivo; qualora intercorrano motivi di carattere organizzativo la data di convocazione dell'assemblea potrà essere differita sino al 30 di giugno. Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle sedi operative, e mediante altre modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax, canali e mezzi social. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; la seconda convocazione dovrà avvenire in un orario diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea ordinaria può anche riunirsi quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato.

L'assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. La comunicazione di convocazione dovrà avvenire con le medesime modalità della convocazione dell'assemblea ordinaria, con la sola eccezione che dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima della data fissata.

Tutti i soci maggiorenni in regola con la quota associativa hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio tramite delega; i soci minorenni sono rappresentati da chi ne esercita la patria potestà o dal tutore legale.

Ciascun socio non può rappresentare tramite delega più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.



A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004

Art. 15

L'assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- provvede alla elezione delle cariche sociali (i consiglieri) e del collegio dei revisori dei conti qualora sia previsto;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto economico e finanziario, deliberando sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dall'organo di controllo qualora nominato

L'assemblea straordinaria

- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per le elezioni alle cariche sociali sarà sufficiente la maggioranza relativa; per tale evento il consiglio direttivo nomina una commissione di verifica poteri e di scrutinio e stabilisce le norme per la presentazione delle candidature, tenendo presente che sono eleggibili i soci in regola con il versamento della quota annuale. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza, anche tramite delega, dei 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione, o di 1/3 (un terzo) degli associati in seconda convocazione; per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, o in seconda convocazione la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo, riportate nei relativi verbali, sono raccolte negli appositi libri, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti gli associati che abbiano interesse alla loro lettura. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Art. 17

Per disciplinare la possibilità di voto telematico si rimanda alla delibera di convocazione assembleare che provvederà con apposito regolamento a disciplinare tale modalità, nel caso in cui si optasse per scelta o per obbligo all'utilizzo.

Art. 18

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, CONSIGLIERI

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto fino a 9 membri con un minimo di 3, compreso il Presidente; prevede la presenza di un Presidente ed un Vicepresidente da eleggersi in seno al Consiglio Direttivo, e di un Segretario nominato dal Presidente tra i consiglieri eletti. Tutti i membri del Consiglio direttivo debbono essere soci maggiorenni della Polisportiva e sono eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo rimane in carica **quattro anni** ed i componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile eleggerà i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei componenti risulta inferiore a tre, il



A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004

Consiglio Direttivo decade ed i consiglieri rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea ordinaria perché provveda alla elezione dei nuovi consiglieri. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente del Consiglio da spedirsi, anche tramite e-mail, messaggeria telefonica, canali e mezzi social, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio::

1. deliberare sull'ammissione dei soci o escludere quelli mori sentendone prima le ragioni;
2. proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto;
3. ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da proporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria;
4. curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
5. stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
6. redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
7. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari;
8. curare l'ordinaria amministrazione e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea;
9. surrogare eventuali componenti il Consiglio Direttivo;
10. il Consiglio direttivo potrà delegare parte delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione in capo ad uno o più dei propri membri – siano essi Vicepresidente, Segretario, o Consigliere – stabilendo nella delibera di attribuzione limiti all'operato e la facoltà o meno di rappresentanza in capo al delegato. Non potranno essere in nessun caso oggetto di delega atti di straordinaria amministrazione così come le attività di cui ai punti 1,2,3,4,5,9 del presente articolo.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del Codice civile, fatto salvo per le attività proprie delle eventuali sezioni costituite per le quali ne è responsabile il relativo consiglio.

Art. 24

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Presidente cura l'aspetto organizzativo della società e gestisce i rapporti con le altre società che in seno alle FNS, EPS e DSA praticano le medesime attività, essendone la figura di rappresentanza.

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo dirige la Polisportiva e ne è il rappresentante legale in ogni evenienza.

Art. 25

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.



A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004

Art. 26

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, cura l'amministrazione della società e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili; inoltre provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Inoltre, predispone i contratti e sovrintende ad affiliazioni e tesseramenti presso le FNS, EPS e DSA.

Art. 26 bis

Il Consigliere si preoccupa di curare i rapporti fra atleti/tutori, allenatori e società, monitorando l'organizzazione sportiva di allenamenti, gare e stage, riportando problematiche e/o richieste provenienti da atleti ed allenatori in seno al Consiglio. Si preoccupa di verificare la validità della certificazione medica (agonistica o non agonistica) degli atleti.

Art. 27

Il collegio dei revisori dei conti, se previsto e nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Art. 28

I componenti del Consiglio Direttivo che si trovassero nelle condizioni di non poter svolgere, durante l'anno in corso, l'attività per cui sono stati nominati, possono inoltrare motivata istanza scritta al medesimo Consiglio Direttivo richiedendo di essere collocati in aspettativa. Per il collocamento in aspettativa il Consiglio Direttivo valuta le ragioni addotte ed esamina gli atti eventualmente prodotti delibera in merito con proprio provvedimento definitivo. Il membro del Consiglio Direttivo in aspettativa è comunque tenuto all'osservanza dello Statuto. Il termine dell'aspettativa sarà comunicato a discrezione dell'interessato mediante istanza scritta al Consiglio medesimo, e dal giorno successivo alla data riportata su tale istanza, dovrà intendersi automaticamente reintegrato nell'esercizio di tutte le funzioni e le deleghe che gli erano attribuite prima della richiesta di congedo. Le deleghe lasciate libere da un qualsiasi membro del Consiglio che abbia richiesto un periodo di aspettativa, dovranno essere immediatamente assunte pro-tempore dagli altri membri del Consiglio Direttivo fino al rientro del consigliere in aspettativa. In caso di ingiustificata assenza a più di 3 (tre) consigli è facoltà dello stesso Consiglio Direttivo, previa audizione del consigliere inadempiente e sentite le sue giustificazioni, rimuoverlo dall'incarico; in seguito, a tale evenienza dovrà essere nominato subito il sostituto secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 29

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o CIP. In merito ai consiglieri eletti non dovranno sussistere cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, da verificarsi volta per volta.

Art. 29 bis

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.lgs. 36/2021 può essere attribuita una indennità di carica parametrando il compenso all'entità dell'attività istituzionale svolta, alle responsabilità ed alle competenze, operando un paragone con i settori di riferimento, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. Le indennità agli amministratori, verificandosene le circostanze, potranno essere costituite anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa anche di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote associative;



A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004

2. contributi associativi;
3. quote mensili per la pratica dell'attività sportiva;
4. cessioni di beni e servizi ai soci e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
5. interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
6. elargizioni e donazioni;
7. erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
8. dai proventi di natura pubblicitaria e da sponsorizzazioni di privati;
9. entrate da convenzioni;
10. erogazioni liberali dei soci e di terzi;
11. entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
12. rendite patrimoniali
13. qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità statutarie

Art. 31

Annualmente sulla base del bilancio consultivo e preventivo generale della Polisportiva potrà essere assegnato ad ogni singola sezione, se costituita, il contributo di gestione dell'attività programmata.

Art. 32

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle risorse elencate nel precedente art. 30. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità ai propri fini istituzionali. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. È comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di quota sociale o contributo al fondo di dotazione. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

Art. 33

I soci si impegnano a non adire in nessun modo vie legali per eventuali questioni con la Polisportiva o con le singole sezioni. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Polisportiva e soci, Polisportiva e singole Sezioni, Sezioni tra di loro o soci tra di loro per motivi inerenti alla vita del sodalizio dovranno essere devolute ad un Collegio di Proibiviri. Detto Collegio è composto da tre membri nominati dall'assemblea fra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità anche estranee alla Polisportiva. Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagini, sono inappellabili, emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale. La decisione dovrà essere depositata presso la sede della Polisportiva.

NORME FINALI

Art. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile che disciplinano le associazioni non riconosciute nonché alle norme sportive se e ove applicabili.